



Il 19 giugno i giudici della Consulta sono chiamati ancora a pronunciarsi sui criteri per ottenere la morte medicalmente procurata. Intanto un discusso verdetto della Corte dei Conti offre motivi per capire la vera posta in gioco

Scegliamo la vita o il diritto di morire?

LORENZA VIOLINI
La vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna per danno erariale di Carlo Lucchina, già direttore generale della Sanità della Regione Lombardia, offre uno spaccato, ora per allora, del momento storico in cui si è consumato il percorso giuridico e umano di Eluana Englaro. Essa si impone anche al presente, costringendo a una acuta quanto drammatica riflessione sul tema dell'esistenza di un diritto a morire e di tutte le sue conseguenze, come alcuni ordinamenti esteri - ormai orientati in modo da ampliare sensibilmente le fattispecie scriminate - stanno a dimostrare. Senza parlare della discussione quanto mai attuale intorno al caso Cappato, di nuovo portato all'attenzione della Corte costituzionale il 19 giugno, in cui si tratterà di valutare la legittimità costituzionale della condizione da essa stessa imposta per la liceità del suicidio medicalmente assistito e, in particolare, il requisito della sottoposizione a trattamento di sostegno vitale. Per entrare in merito alla sentenza della Corte dei Conti, può essere utile riandare alla complessa vicenda da cui scaturisce. L'ordinamento, infatti, si radica in un humus culturale e politico da cui trae le proprie ispirazioni più profonde che incidono anche sui risultati concreti a cui si perviene.

Epilogo di una lunghissima serie di interventi della magistratura, intercorsi prevalentemente nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, la sentenza della Cassazione sul caso Englaro enuncia un principio di diritto, il riconoscimento del diritto personalissimo alla rinuncia delle cure, comprese quelle salvavita, inclusi quei trattamenti di sostegno vitale della cui natura terapeutica fino a quel momento si discuteva, cioè la nutrizione e l'idratazione. Considerate da molti non veri e propri presidi medici ma semplici interventi corrispondenti all'umana natura che esige - per sopravvivere - di essere nutrita e dissetata. Il tutto in capo a una persona in stato vegetativo che "agiva" per tramite del tutore. Tanto che la Corte di Cassazione richiedeva, nell'ambito del principio di diritto enunciato, che fosse il tutore a dover fornire prove convincenti della volontà del paziente incapace di esprimere le sue determinazioni, ricostruendo sulla base di elementi preesistenti tale volontà.

Proprio questa ricostruzione ha comportato un ulteriore intervento del giudice e, in particolare della Corte d'Appello di Milano che, in qualità di giudice tutelare, ha dovuto accertare i presupposti enunciati nella sentenza della Cassazione, e ha autorizzato con proprio decreto l'interruzione di idratazione e nutrizione artificiali. A seguito di quest'ultimo provvedimento, si rendeva però necessario identificare chi avrebbe dovuto agire per porre in atto l'interruzione, visto che - in prima battuta - sia l'istituto presso cui Eluana era ricoverata sia l'Azienda sanitaria di Lecco si erano dichiarati non disponibili. Fu a seguito di una nuova richiesta del padre della ragazza che, sentita l'Avvocatura regionale e in presenza di una presa di posizione pubblica del ministro della Salute, la Regione - nella persona di Lucchina - emanò la nota contestata, in cui si esplicitavano le motivazioni del diniego a darvi seguito. Tra tali motivazioni si segnalava l'affermazione secondo cui l'atto del tribunale, così come interpretato dalla Regione

per tramite dell'Avvocatura regionale, non conteneva un obbligo formale della Regione ad adempiere. La nota venne poi annullata dal Tar Lombardia a fine gennaio 2009 e, a fronte del non tempestivo attivarsi della Regione, ai primi di febbraio Eluana venne trasferita in una struttura privata friulana, dove concluse il suo percorso.

La complessità della vicenda aiuta a cogliere la situazione di difficoltà e di incertezza in cui si trovò chi aveva la responsabilità - in quanto posto a capo delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Lombardia - di intervenire. Se il compito di giudicare compete alla giurisprudenza, il compito di comprendere compete a tutti: tutti possono valutare se una forma di opposizione, considerata erronea fino alla illiceità, fosse in quel momento non interamente priva di fondamento. Va infatti ricordato che, al tempo, non esisteva una legge che prescriveva le regole relative al consenso informato, così come non vanno sottovalutate le plurime critiche della dottrina e dell'opinione pubblica di cui fu fatta oggetto la Cassazione per non aver chiamato in causa la Corte costituzionale, data la natura della questione. Molto criticato fu anche il fatto che la sentenza non aveva in alcun modo considerato il tema di una possibile

obiezione di coscienza del personale sanitario che sarebbe stato coinvolto nella procedura, il cui comportamento sarebbe stato sì giuridicamente scriminato ex art. 51 del Codice penale ma non assolto dal tribunale delle loro coscienze se convinte di star agendo contro principi etici ritenuti inderogabili. In questo controverso contesto la Regione, nella persona di Lucchina, prese la decisione di non conformarsi. Decisione che ora, dopo una prima sentenza di assoluzione della Corte dei Conti, sezione Lombardia, è stata giudicata illecita e gravemente colposa.

Se dunque la questione può considerarsi conclusa, non essendo la sentenza più appellabile in sede nazionale, pur con gli elementi problematici di un percorso così tortuoso, due sono gli elementi da tenere presenti.

Alla vigilia di un altro giudizio della Corte costituzionale sul suicidio assistito, fa riflettere la nuova sentenza sul caso Englaro



La preparazione di un farmaco in un ospedale. O di una dose letale per il suicidio assistito?

VERSO IL "REATO UNIVERSALE"

Maternità surrogata, dopo la Camera la legge al Senato

La Commissione Giustizia del Senato ha adottato martedì come testo base il disegno di legge sulla maternità surrogata che è stato approvato alla Camera il 26 luglio 2023 e che aveva come prima firmataria la deputata di Fdi Carolina Varchi. «È il provvedimento che concretizza al meglio la posizione della maggioranza sull'argomento», ha osservato la relatrice Susanna Donatella Campione (Fdi), cioè «rendere la maternità surrogata un reato universale». Il testo varato alla Camera (con 166 sì e 109 no) si limita a un semplice articolo, integrando la legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che al

comma 6 dell'articolo 12 oggi prevede che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Il testo all'esame del Senato aggiunge una precisazione importante: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». L'Italia sarebbe il primo Paese al mondo a dotarsi di una normativa simile.

In primo luogo occorre ricordare - innanzitutto a noi stessi e, quantomeno, pro futuro - che il riconoscimento in via giurisprudenziale di un diritto, a fortiori un diritto cosiddetto nuovo in quanto privo di basi normative stabilite dal Parlamento e nemmeno testualmente previsto in Costituzione, è un passo di estrema gravità, gravido di conseguenze per i destinatari ma anche per il contesto sociale. Oltretutto perché si tratta di un passo non fatto a seguito di una discussione parlamentare e all'esito del quale si possa addvenire a una accettazione delle diverse convinzioni in nome della prevalenza del principio democratico e del connesso principio di maggioranza. Tale accettazione non è invece favorita da una decisione di un giudice: e infatti molti furono i tentativi successivi alla sentenza di ottenere - in forme pur non prive di problematicità - una smentita della stessa o, perlomeno, delle modalità con cui darvi seguito.

Tra i motivi di discussione va infine ricordato che la decisione della Cassazione comportava uno sconvolgimento nel modo fino allora usuale di intendere l'attività medica e quella delle strutture sanitarie. Queste sono orientate in linea di principio a conservare la salute, e forse non pronte, in nome di un diritto sancito per sentenza, a porre in essere quella torsione di senso che comportava l'azione prescritta come doverosa ma la cui conseguenza pratica sarebbe stata di terminare una vita umana, senza neppure quella possibilità ultima di appellarsi alla propria coscienza.

Una seconda considerazione riguarda le motivazioni che, secondo la Corte dei Conti, sono state alla base della decisione incorporata nella nota contestata. La sentenza emessa nei confronti di Carlo Lucchina, che si muove sul piano della giustizia contabile, condanna al risarcimento del danno erariale avendo accertato che la condotta è stata tenuta sulla base di una volontà orientata all'affermazione di proprie convinzioni. La valutazione delle stesse viene fondata, infatti, «sulla base di una propria soggettiva considerazione della prevalenza del bene della vita della persona rispetto all'autodeterminazione della medesima». Una prospettiva diametralmente opposta a quella accolta nella sentenza di primo grado in cui i giudici avevano rilevato come il provvedimento assunto da Lucchina non si risolvesse in «una mera acritica ribellione alle decisioni del giudice civile, incentrata sulla pura e semplice volontà di non dare seguito a una pronuncia non condivisa nei suoi contenuti prescrittivi». Poiché i tribunali devono restare fedeli alla loro caratteristica strutturale di *least dangerous branch*, le loro motivazioni dovrebbero tenere distinte - e non solo in presenza di questioni eticamente controverse - le convinzioni personali di chi è sottoposto alla loro giurisdizione dalla valutazione dei loro comportamenti. Insistere su un certo registro argomentativo, presente nella sentenza, non favorisce la sua accettazione, soprattutto da parte di chi, ancora oggi, si dice in coscienza contrario a scelte che finiscono per sottostimare la difesa di ogni vita, anche la più debole e apparentemente inutile.

Ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Milano

ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI NEW YORK

L'Onu scopre in pausa pranzo le professionalità dei disabili italiani

ENRICO NEGROTTI

Sbarcano all'Onu alcune delle esperienze italiane più avanzate nell'ambito dell'inclusione sociale delle persone con disabilità. È in corso infatti a New York da martedì (e si conclude oggi) la 17esima sessione della Conferenza degli Stati che hanno adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Cosp17), a cui prende parte una nu-

BreakCotto, Luna Blu, PizzAut, Rullifood, Rubilandia e Tortellante. Che hanno reso memorabile ieri la pausa pranzo al Palazzo di Vetro. Infatti dopo le presentazioni hanno organizzato e gestito il buffet con i loro dipendenti, tra cui una trentina di persone con disabilità. «Un esempio pratico - riferisce Serafino Corti, coordinatore del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale delle persone con disabilità - di

Imprese del Terzo settore protagoniste alle Nazioni Unite in una giornata di "diritti all'opera"

come le persone con disabilità possono essere agenti primari del loro progetto di vita, e non solo oggetto di sostegno. Protagonisti di azioni per gli altri: sono stati loro a cucinare. Messaggio semplice, ma forte, che dà ragione del lavoro che si sta facendo in Italia sulla promozione del progetto di vita per le persone con disabilità». Al progetto di vita ha fatto particolare riferimento Alessandra Locatelli, già martedì: «Ho sottolineato il ruolo dell'Italia che con la "rifirma della disabilità" intende cambiare lo sguardo, per passare da un sistema che si rivolge spesso principalmente all'as-

stistenzialismo a uno che valorizzi le persone, con i loro talenti e competenze in tutti gli ambiti». È stata l'occasione «per invitare tutti i Paesi - aggiunge Locatelli - a essere uniti e ad andare nella stessa direzione almeno su tre temi: accessibilità universale, promozione del progetto di vita, diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Quest'ultimo è anche il sottotitolo del primo G7 della disabilità che si terrà in Italia, ad As-



Tre giovani ieri al buffet dell'Onu

si, a metà ottobre». In quella occasione «firmeremo un documento con alcune priorità, che mi auguro venga sottoscritto da tutti i ministri del G7 presenti, oltre al rappresentante europeo e a quelli dei Paesi invitati: Tunisia, Kenya, Cile, Vietnam». Il "progetto di vita" è il modello cui ispirarsi per «scardinare alcune rigidità del passato - aggiunge la ministra - e riorganizzare il sistema intorno alle necessità della persona con disabilità. I ser-

vizi oggi sono costruiti q compartimenti: abbiamo bisogno di flessibilizzare tutto e superare un modello di presa in carico ormai vecchio». Sul piano tecnico «all'interno dell'Osservatorio, come Comitato tecnico scientifico - aggiunge Corti - , stiamo facendo due lavori importanti: il terzo piano di azione, strumento operativo con cui tutti (ministeri, associazioni...) si coordinano per definire le priorità dei prossimi

anni. E un'analisi trasversale delle politiche messe in atto nell'ultimo quindicennio per le persone con disabilità». Tra le imprese presenti ieri all'Onu figura BreakCotto, nata dall'intuizione di don Andrea Bonsignori, direttore della Scuola Cottolengo di Torino: «Mi ero reso conto che dopo le scuole per le persone con disabilità e le loro famiglie mancava una prospettiva. Nello spirito del Cottolengo abbiamo cercato una via moderna nell'approccio alla disabilità». Tra le attività promosse prende il via ChiccoCotto, cooperativa sociale che gestisce i distributori di bevande e alimenti snack: «Pun-

tiamo sulla qualità, facciamo formazione e assumiamo ragazzi con disabilità, allenati e istruiti per il loro compito. Abbiamo persone autistiche, con sindrome di Down, tetraplegiche: ogni disabilità nella nostra impresa sociale trova il suo posto e ci permette di dare dignità alla persona».

Nel giro di dieci anni all'avventura arde il successo, mostrando la bontà dell'idea: guardare non più alle difficoltà delle persone ma alle loro qualità. «Quando diventiamo competitori di una multinazionale europea, anziché farci acquisire abbiamo compiuto una fusione tra Your best break e ChiccoCotto, diventando

In azione anche ospiti del Cottolengo La ministra Locatelli: così diamo valore alle persone

BreakCotto, una impresa sociale partecipata, con la multinazionale Ivs al 20% dell'impresa». A New York, patria del capitalismo, don Bonsignori porta l'esempio «dell'alleanza tra una multinazionale con il Terzo settore, per dare vita a un'impresa sociale che fa profitto e dà vita ad altre progettualità per le persone con disabilità. Il nostro motto è che la dignità è meglio della carità».

Sintomi di felicità

Quant'è liberante perdonare gli altri E in fondo noi stessi



MARCO VOLERI

Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde

Napoleone Bonaparte e Oscar Wilde si incontrarono in un angolo di Parigi, fuori dal tempo. Nel crepuscolo parigino, Napoleone e Oscar cominciarono ad affrontare una figura che interessava molto a entrambi: il nemico. Napoleone, con il suo sguardo fiero, aprì la discussione: «Signore, dai forza al mio nemico e fallo vivere a lungo, affinché possa assistere al mio trionfo». La sua voce era profonda, carica dell'autorità di chi aveva visto il mondo ai suoi piedi. Oscar lo guardò con ironia e sufficienza, sorridendo, con la noncuranza tipica di chi vede oltre le apparenze. «Perdona sempre i tuoi nemici, Napoleone. Nulla li fa arrabbiare di più». La sua frase danzò leggera nella mente di Bonaparte, come fosse un gioco di specchi che rifletteva il paradosso dell'umana vanità. Il silenzio calò sul fruscio delle foglie e il mormorio delle acque della Senna. Poi Napoleone si fermò e fissò Wilde, come cercasse di decifrare un enigma. «Oscar, tu parli di perdono come se fosse una spada affilata. Ma dimmi, il perdono non è forse, invece, una resa?» Wilde inclinò leggermente la testa, con il sorriso ancora accennato sulle labbra. «Mio caro Bonaparte, il perdono è l'arma dei saggi. È una trappola sottile, perché offre la libertà a chi lo concede e una gabbia invisibile a chi lo riceve. Non è una resa, ma un modo per liberarsi dal peso del rancore». Il volto di Napoleone si fece improvvisamente ombroso. «Eppure il nemico è ciò che ci definisce - sentenzia quasi infastidito - , senza di lui il nostro trionfo non sarebbe che un'eco senza significato. Dargli forza è come scolpire il proprio monumento nel marmo della storia». «Se il nemico persiste, tu continua a perdonarlo - continuò impertentito Wilde -. Ogni atto di perdono è una dimostrazione della tua forza interiore, della tua capacità di trascendere la miseria umana. Il nemico, in fondo, è un maestro severo che ci insegna le lezioni più dure». Napoleone scrutò ancora Wilde. «Forse hai ragione, Oscar. Forse il vero trionfo non è solo sui campi di battaglia, ma anche nella capacità di perdonare e comprendere il nemico». I due si fermarono a una fontana per dissetarsi, e Oscar fissò l'immagine che rifletteva l'acqua ristagnante sotto la fontana. «Il nemico è il nostro specchio oscuro, la nostra ombra - continuò -. Forse non è mai veramente il nemico a cui dobbiamo mirare, ma l'immagine che di noi stessi si riflette nei suoi occhi. E perdonarlo, mio caro, è come guardarsi nello specchio e sorridere». La sera si colorò del buio profumato di Parigi. I due uomini continuarono a camminare, immersi in una conversazione senza tempo. I loro passi echeggiavano lungo le stradine e i vicoli della storia, come atleti di una partita di tennis fatta di scambi ora violenti, ora chirurgici. In quella notte parigina, Napoleone e Wilde erano due anime in cerca di comprensione, unite dalla consapevolezza che il vero nemico non è altro che una parte di noi stessi da abbracciare e, forse, perdonare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA